



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 126 del 21/05/2020

OGGETTO: PROROGA AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO - CIG N. 831053459B

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, Mariella Mocci dell'Ufficio Segreteria, amministrazione e personale;
- Ricordato che con Determinazione Dirigenziale n. 89 del 29.03.2018 si provvedeva ad aggiudicare, a seguito di RDO su MEPA e in via definitiva ed efficace, all'Agenzia Tempor S.p.A., con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, il servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato (CIG 7350450739) per un importo complessivo presunto di € 154.000,00, IVA esclusa, e verificato che con Determinazione Dirigenziale n. 206 del 14.06.2019 si provvedeva ad estendere, nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, l'importo del contratto stipulato con l'Agenzia Tempor Spa, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere e per l'importo ulteriore di € 30.800,00, Iva inclusa;
- Preso atto che il servizio ha avuto decorrenza anticipata dalla data della stipula del 01.03.2018, e che la durata prevista era fissata in 24 mesi, con scadenza al 29.02.2020;
- Ricordato che nell'avvicinarsi della scadenza del servizio di somministrazione, permanendo la necessità di avvalersi delle prestazioni dei lavoratori somministrati, la Direzione, con Determinazione Dirigenziale n. 28 del 06.02.2020, che si richiama integralmente, aveva disposto la prosecuzione del servizio di somministrazione con la Ditta TEMPOR oltre la scadenza naturale del contratto (29.02.2020) e fino all'esaurimento dell'importo dell'appalto, comprensivo del quinto d'obbligo, pari ad € 187.800 iva inclusa, come previsto ai sensi dell'art. 2 del capitolato d'appalto in caso di disponibilità di somma;
- Preso atto che in data 31.05.2020 è previsto l'esaurimento dell'importo dell'appalto su indicato, e considerato che l'Ente ha nel frattempo cominciato ad avviare le attività preliminari all'espletamento di una nuova procedura per affidare un nuovo servizio di somministrazione, procedura che a causa delle difficoltà operative intervenute a causa dell'emergenza COVID – 19 sta subendo un imprevisto rallentamento;
- Preso atto che in data 31.05.2020 verrebbero di conseguenza a cessare le prestazioni lavorative connesse al servizio di somministrazione in corso, mentre permangono le condizioni di necessità di personale, in particolare di disporre di n. 3 lavoratori B1 utilizzati nei Servizi Amministrazione, Affari Generali e Comunicazione e Biodiversità e Ricerca Scientifica, già esposte nei precedenti atti, necessità collegate all'esito negativo delle procedure di mobilità avviate per la copertura di personale nell'ufficio appalti e nell'ufficio fauna, all'assenza prolungata di dipendenti per motivi di malattia e congedi parentali rilevata nei diversi Servizi dell'Ente;

- Ritenuto che di contro risulta indispensabile poter continuare a garantire la prosecuzione delle attività dei servizi dell'ente, lo svolgimento delle funzioni istituzionali e le prestazioni rivolte all'utenza, nonostante il perdurare delle vacanze di posti in organico ed il prolungarsi delle assenze di personale a vario titolo, anche e soprattutto in un momento come questo, con il personale operante in modalità di lavoro flessibile come previsto dalle più recenti disposizioni a seguito dell'emergenza in corso;
- Visto l'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che prevede che *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- Visto l'art. 2 del capitolato d'appalto del servizio di somministrazione affidato a Tempor Spa che prevede che la durata del contratto possa essere prorogata dall'Ente agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di selezione del contraente;
- Acquisito il positivo parere favorevole da parte dell'Avv. Vittorio Miniero della Ditta Appaltiamo S.r.l.s., individuata per il servizio di supporto ai RUP per le procedure di acquisti di forniture, servizi e lavori seguito di D.D. n. 38/2020, in merito alla possibilità di prevedere una proroga del contratto in corso nelle more della predisposizione della nuova procedura di affidamento, in riferimento alle difficoltà operative connesse all'attuale situazione emergenziale per l'epidemia da COVID – 19;
- Verificato che la Ditta TEMPOR ha sempre garantito lo svolgimento delle sue prestazioni con professionalità, rispondenza alle necessità dell'Ente, celerità, e visto quindi il giudizio favorevole sulle prestazioni finora svolte;
- Ritenuto quindi opportuno, vista la situazione in corso, prorogare il contratto vigente con la Tempor Spa sino a definizione delle nuove procedure di affidamento ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore, stimabile attualmente in massimo nove mesi, quale tempo massimo ritenuto al momento necessario alla predisposizione della nuova procedura di gara per affidare il servizio in oggetto, in ragione delle problematiche connesse:
 - ☐ alla necessità di assicurare la continuità del servizio o della fornitura (a fronte di possibili allungamenti della procedura di gara prevista);
 - ☐ alla gestione della nuova gara, vista l'impossibilità per l'Ente di gestire la gara con la tempistica originariamente prevista, a causa di riconduzione delle risorse umane ad altre attività connesse all'emergenza ed alla conseguente priorità da assegnare ad altre procedure di affidamento connesse a forniture di beni/servizi relativi all'emergenza;
 - ☐ alla necessità di assicurare un adeguato confronto concorrenziale, in quanto la situazione emergenziale può incidere significativamente sulla capacità di alcuni Operatori Economici o di alcune categorie di Operatori Economici (es. micro o piccole imprese) di partecipare alla nuova gara, con conseguente riduzione del numero di soggetti potenzialmente coinvolgibili;
- Richiamati il D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020, e tutte le misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevedono proroghe, deroghe, sospensioni e semplificazioni in materia procedimentale e per le attività, anche connesse ai rapporti di lavoro, delle PA, in ultimo il D.L. 34 del 19.05.2020;
- Verificato che, con riferimento alla disciplina del personale utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni in somministrazione non sono previste - dalla normativa applicabile al rapporto somministrato (art. 30 e seguenti del d.lgs. n. 81/2015 ed art. 52 del CCNL 21.5.2018)

- particolari limitazioni temporali, in quanto l'assetto normativo non introduce limiti temporali all'impiego di tale personale, in quanto l'unica limitazione attiene al computo triennale del rapporto di lavoro a tempo determinato che, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Dlgs. n. 81/2015, ricomprende anche i periodi di lavoro prestati, dallo stesso lavoratore, in somministrazione, ma analogo limite non è espressamente statuito per il rapporto di lavoro somministrato, e ritenuto di conseguenza ammissibili le proroghe dei rapporti lavorativi in atto, soprattutto nell'attuale contesto emergenziale;
- Vista la richiesta, inoltrata alla Agenzia TEMPOR, per le vie brevi, e il consenso espresso tramite mail in data 19.05.2020 (ns. prot.1589) alla prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni per la durata stimata necessaria;
- Preso atto che sono stati acquisiti:
 - ☒ il CIG SIMOG n. 831053459B;
 - ☒ le verifiche dei requisiti previste per gli affidamenti superiori ad € 20.000 come indicato dalle Linee Guida ANAC n. 4/2018, in corso ovvero acquisite ai sensi del D.L. 34/2020;
- Visto l'art. 16 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio di somministrazione lavoro affidato con D.D. 89/2018 all'Agenzia Tempor S.p.A. con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, e le connesse prestazioni dei lavoratori interinali, agli stessi patti e condizioni del servizio attualmente in corso, nelle more di espletamento della nuova procedura di gara e nell'ambito dell'importo complessivo della somma di € 70.000,00, Iva inclusa, con durata massima di nove mesi con decorrenza dal 01.06.2020;
2. di impegnare l'importo di **€ 53.760,00** a favore della Agenzia Tempor sul **cap. 05025** per il corrente esercizio finanziario rinviando l'impegno di € 16.240,00 sul medesimo capitolo all'esercizio successivo;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione alla Agenzia Tempor spa con sede in Via G.B. Morgagni 28, 20129 Milano, delle somme dovute per il servizio di somministrazione previa verifica di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio assegnatario del lavoratore interinale ed emissione di fatture mensili debitamente vistate per regolarità.

Il Direttore

(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.